SENTENZA DELLA CORTE
27 febbraio 1985 [1]

Nella causa 56/83,

Repubblica italiana, rappresentata dall'avvocatura generale dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Gianluigi Campogrande, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48, « relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1977 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia » (GU L 40, pag. 55),

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

*

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: l'italiano.

* L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 dicembre 1984.

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 7 aprile 1983, la Repubblica italiana ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1977 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « garanzia » (GU L 40, pag. 55).

2 Il ricorso è volto all'annullamento di questa decisione nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEAOG in primo luogo un importo di LIT 9 368 828 535, relativo al pagamento di aiuti alla distillazione di vini da pasto, e in secondo luogo un importo di LIT 543 747 547, relativo alle spese per il finanziamento di cereali trasferiti.

Sulla mancata imputazione al FEAOG, da parte della Commissione, delle spese relative alla distillazione di vini da pasto

3 Con regolamento 15 marzo 1976, n. 567 (GU L 67, pag. 25), il Consiglio decideva di procedere ad un'operazione di distillazione di vini da pasto per far fronte alle difficoltà del mercato vinicolo caratterizzato da riserve troppo consistenti e da prezzi inferiori ai prezzi d'intervento. Poiché tale provvedimento non aveva prodotto tutti gli effetti previsti, il Consiglio riteneva necessario disporre, con il regolamento 1° giugno 1976, n. 1281 (GU L 144, pag. 1), una seconda serie di operazioni di distillazione.

4 I due precitati regolamenti sono stati adottati in applicazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1), che consente il ricorso ad operazioni di distillazione di vini e stabilisce le condizioni in cui sono effettuate tali operazioni, onde garantire in particolare che l'equilibrio del mercato dell'alcol etilico non venga compromesso.

5 Il sistema adottato nella fattispecie era impostato, in primo luogo, sulla conclusione di contratti revocabili di consegna fra produttori e distillatori e, in secondo luogo, sulla fissazione di un prezzo minimo di acquisto del vino da pasto, superiore ai corsi del mercato, che i distillatori dovevano pagare ai produttori. La differenza fra il costo dell'alcol così ottenuto ed il prezzo di vendita dello stesso alcol, in condizioni normali di commercializzazione, era compensata da un aiuto versato dagli enti d'intervento ed imputabile al FEAOG, sezione « garanzia ». L'aiuto era stato fissato ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

6 La Commissione rifiutava di imputare al FEAOG le spese relative a queste operazioni intraprese dall'ente d'intervento italiano competente (AIMA) per tre motivi: il motivo principale si fonda sul fatto che l'Italia, a detta della Commissione, avrebbe adottato un provvedimento fiscale che costituiva un aiuto indiretto in aggiunta all'aiuto comunitario; gli altri motivi si fondano, in primo luogo, sul fatto che l'AIMA avrebbe versato gran parte degli aiuti a produttori i quali avevano consegnato solo una parte del quantitativo di vino pattuito, in contrasto con l'art. 2, n. 4, e con l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 567/76, e in secondo luogo, sulla circostanza che l'AIMA avrebbe corrisposto l'aiuto in un'unica soluzione, anziché in due, in contrasto con l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento n. 567/76.

Sul motivo principale secondo cui l'Italia avrebbe adottato un provvedimento fiscale che costituiva un aiuto indiretto aggiuntivo all'aiuto comunitario e di natura tale da modificare gli effetti dell'operazione comunitaria di aiuto alla distillazione

7 Non è contestato il fatto che, tre giorni dopo la pubblicazione del regolamento n. 567/76, l'Italia adottava il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, recante misure urgenti in materia tributaria (convertito poi nella legge 10 maggio 1976, n. 249), che stabiliva, fra l'altro, l'imposizione di un diritto erariale maggiore sull'alcol proveniente dal melasso. Questa misura fiscale provocava un'inversione dei rapporti di prezzo fra i due alcoli, dato che il prezzo dell'alcol di melasso passava da 143 000 lire per ettolitro a 188 000 per ettolitro, e quello dell'alcol di vino da 147 000 per ettolitro a 185 000 per ettolitro.

8 Il governo italiano sostiene, in via principale, che il provvedimento fiscale litigioso rientra nella sua esclusiva competenza ed aveva lo scopo essenziale d'incrementare

il gettito fiscale e di procedere, per tener conto degli effetti dell'inflazione, ad un semplice adeguamento delle imposte sull'alcol di melasso che non erano state modificate dal 1955; questa misura avrebbe interessato gli alcoli in genere senza favorire l'alcol di vino in particolare; infine, essa non avrebbe comportato la concessione di benefici supplementari ingiustificati per i distillatori italiani.

9 La Commissione sostiene, per contro, che vi è stata appunto una « manovra fiscale » da parte del governo italiano, consistente in una repentina inversione dei rapporti di prezzo fra gli alcoli a vantaggio dell'alcol di vino, ed avente per oggetto ed effetto l'aumento del « margine di beneficio possibile » dei distillatori di vino, che erano così posti in grado di ripercuotere in favore dei viticoltori, in tutto o in parte, tale margine supplementare. In effetti, i distillatori italiani di alcol di vino avrebbero avuto, grazie a questo provvedimento nazionale, la possibilità di pagare ai produttori di vino un prezzo superiore al prezzo minimo, di occupare maggiori spazi di mercato a danno dei produttori dell'alcol di melasso, e di ottenere margini di guadagno superiori a quelli che avrebbero ottenuto in un libero mercato corretto soltanto dall'aiuto comunitario. In ogni caso, i produttori avrebbero realizzato un guadagno totale maggiore poiché avrebbero consegnato alla distillazione maggiori quantità di vino.

10 Si tratterebbe dunque, secondo la Commissione, di un provvedimento unilaterale, adottato in un settore disciplinato da un'organizzazione comune di mercato, complementare rispetto al provvedimento comunitario, di natura tale da incidere sul processo di formazione dei prezzi, da compromettere la parità di trattamento degli operatori economici e da modificare le condizioni di concorrenza. Secondo la Commissione, solamente la Comunità era competente a garantire o modificare l'equilibrio del mercato dell'alcol etilico, in occasione dell'attuazione di provvedimenti comunitari di distillazione di vini da tavola.

11 Va rilevato che allo stato attuale del diritto comunitario, caratterizzato da un'armonizzazione incompleta in questo settore, gli Stati membri hanno conservato ampie competenze in materia fiscale, in particolare per istituire imposte indirette sui prodotti alimentari. Nell'esercizio di queste competenze, gli Stati membri devono tuttavia rispettare le relative norme del trattato. In materia agricola, questa competenza fiscale propria degli Stati membri deve rispettare specialmente il principio essenziale secondo cui gli Stati membri hanno l'obbligo di astenersi dall'adottare

qualsiasi provvedimento che possa turbare il funzionamento del meccanismo disposto dalle organizzazioni comuni di mercato.

12 Come la Corte ha ricordato nelle sentenze 29 novembre 1978 (causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347) e 26 giugno 1979 (causa 177/78, Pigs and Bacon Commission, Racc. pag. 2161), quando, in forza dell'art. 40 del trattato, la Comunità ha emanato una normativa che istituisce un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia. La Corte ha altresì precisato, nella sentenza 10 marzo 1981 (cause riunite 36 e 71/80, Irish Creamery Milk, Racc. pag. 735), che i congegni delle organizzazioni comuni di cui trattasi hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, agli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso, che tenga conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato, quanto di quelli dei consumatori, e che garantisca gli approvvigionamenti senza incitare ad un eccesso di produzione. Questi scopi potrebbero essere compromessi da provvedimenti nazionali adottati unilateralmente che influissero in modo sensibile, anche solo involontariamente, sul livello dei prezzi del mercato.

13 Tuttavia è opportuno osservare, nella specie, che il provvedimento fiscale litigioso fa parte di un insieme di disposizioni fiscali tendenti ad aumentare le entrate percepite dallo Stato e che non è contestato che esso costituisca un'adeguamento dell'imposta sull'alcol di melasso immutata da ventun anni, nonostante l'erosione monetaria. Inoltre, questa imposta non colpisce l'alcol proveniente dalla distillazione del vino, che forma oggetto dell'organizzazione del mercato vitivinicolo, esclusivamente interessata nel caso di specie, ma l'alcol di melasso.

14 Stando così le cose, per ammettere che l'aumento dell'imposta in questione abbia permesso di aumentare le quantità di vino consegnate alla distillazione, sarebbe necessario dimostrare, in primo luogo, che i distillatori di vino abbiano potuto accrescere « i loro margini di beneficio possibili » aumentando i prezzi di vendita sino al livello raggiunto dall'alcol di melasso, e, in secondo luogo, che essi abbiano effettivamente ripercosso almeno una parte di questo guadagno supplementare a favore dei produttori di vino, facendo aumentare in modo analogo il prezzo d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione.

15 È giocoforza constatare che né i documenti agli atti né la trattazione orale dinanzi alla Corte hanno apportato dati numerici che provino la realtà di queste ipotesi. In particolare, non è stato dimostrato che i distillatori abbiano effettivamente offerto ai produttori di vino prezzi più vantaggiosi, stimolando questi ultimi a consegnare alla distillazione quantità di vino maggiori.

16 Alla luce di quanto sopra, e senza che sia necessario indagare se il provvedimento fiscale litigioso perseguisse una finalità diversa da quella dell'aumento del gettito dell'imposta di cui trattasi, si deve riconoscere che dall'insieme dei documenti sottoposti all'esame della Corte non risulta che questo provvedimento abbia esercitato un'influenza sul livello dei prezzi del mercato dell'alcol di vino e sia stato di natura tale da compromettere gli scopi ed il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il primo motivo addotto dalla Commissione per rifiutare di imputare al FEAOG le spese sostenute dall'AIMA per gli aiuti alla distillazione dei vini da tavola non può dunque essere accolto.

Sul motivo accessorio secondo cui l'AIMA avrebbe versato gran parte degli aiuti a produttori per contratti di distillazione non interamente eseguiti, in contrasto con il regolamento n. 567/76

17 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del regolamento n. 567/76, l'ente d'intervento versa l'aiuto ai produttori in due soluzioni: la prima sotto forma di anticipo, entro quindici giorni dall'approvazione del contratto, la seconda, che costituisce il saldo dell'aiuto, quando, a norma dell'art. 6, n. 3, « viene fornita la prova che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto — fatto salvo quanto disposto all'art. 4 — è stato distillato ».

18 La Commissione ha imputato alla Repubblica italiana e al suo ente d'intervento di aver versato l'aiuto senza avere la prova che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto fosse stato distillato.

19 Il governo italiano sostiene in via principale che, a norma dell'art. 1 del regolamento n. 567/76, i contratti di consegna di vino da pasto per la distillazione sono revocabili e che il legislatore comunitario non ha inteso fissare un limite all'autonomia dei contraenti, bensì determinare unicamente le modalità di pagamento del saldo dell'aiuto subordinando questo pagamento alla prova che l'intero quantita-

tivo di vino consegnato in esecuzione del contratto sia stato effettivamente distillato. Tenuto conto della finalità dell'aiuto, che era quella di ristabilire l'equilibrio del mercato, la tesi della Commissione si baserebbe su di un'errata interpretazione della normativa, che verrebbe a creare una discriminazione fra i produttori che hanno eseguito in parte i contratti di distillazione e quelli che non li hanno eseguiti affatto.

20 In via subordinata, il governo italiano sostiene che le spese devono essere lasciate a carico del FEAOG per i contratti completamente eseguiti.

21 Va rilevato, come la Corte ha affermato nella sentenza 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76, Governo francese/Commissione, Racc. pag. 321), che nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell'aiuto al fatto che al momento del pagamento siano state osservate talune formalità di prova, l'aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi, in linea di principio, essere posta a carico del FEAOG in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio considerato.

22 La Commissione fa giustamente osservare che l'interpretazione proposta dal governo italiano è contraria alla lettera stessa del precitato art. 6, n. 3, che esige, come condizione per il pagamento dell'aiuto, che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto sia stato distillato.

23 D'altronde, se è esatto che i contratti di consegna di vini da pasto per la distillazione sono definiti come revocabili dall'art. 1 del regolamento n. 567/76, i termini e le condizioni per l'esercizio di questo diritto di revoca sono stati precisati sia dagli artt. 1 e 4 del regolamento n. 567/76, sia dall'art. 4 del regolamento della Commissione 15 marzo 1976, n. 588, relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto (GU L 69, pag. 48). Essi consentono di esercitare, entro determinati termini, la facoltà di rinunciare a un tale contratto di distillazione unicamente nel caso in cui la situazione del mercato permetta una migliore valorizzazione del vino per i produttori. Queste norme non hanno dunque né lo scopo né l'effetto, di far venir meno l'obbligo, imposto dall'art. 6, n. 3, del regolamento n. 567/76, di subordinare il versamento del saldo dell'aiuto alla verifica della completa esecuzione del contratto. Per quel che riguarda questo punto, gli argomenti del governo italiano vanno quindi respinti.

24 Invece, così come sostenuto dal governo italiano e riconosciuto dalla stessa Commissione, vanno imputate al FEAOG le spese che riguardano i contratti per cui l'ente d'intervento può provare la completa esecuzione in conformità a quanto richiesto dal precitato art. 6, n. 3, del regolamento n. 567/76. La Commissione ha d'altronde precisato di essere disposta a procedere ad una verifica contabile bilaterale delle diverse operazioni dopo la pronunzia della presente sentenza.

25 Questa Corte deve pertanto constatare che solamente le spese eseguite in corretta applicazione dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 567/76 vanno imputate al FEAOG. Ne consegue che le parti dovranno procedere ad una verifica contabile bilaterale onde determinare, su questa base, quali siano effettivamente le somme da imputare al FEAOG.

Sul motivo accessorio secondo cui l'AIMA, in contrasto con l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento n. 567/76, avrebbe corrisposto l'aiuto in una sola volta e non in due soluzioni

26 Come detto poc'anzi, a norma del combinato disposto dell'art. 2, nn. 3 e 5, e dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 567/76, l'ente d'intervento concede ai produttori l'aiuto sotto forma di due versamenti: in primo luogo, un anticipo entro quindici giorni dall'approvazione del contratto, e in secondo luogo, il saldo quando viene fornita la prova che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto è stato distillato. Queste disposizioni sono giustificate, come risulta dal settimo considerando del regolamento n. 567/76, dalla necessità di prevedere meccanismi di pagamento che consentano in particolare l'immediato versamento di una quota del prezzo d'acquisto, nell'intento di agevolare la decisione dei produttori desiderosi di far distillare il vino.

27 Va innanzitutto rilevato che questo motivo accessorio del rifiuto opposto dalla Commissione all'imputazione al FEAOG, può riguardare solo le operazioni di distillazione disciplinate dal precitato regolamento n. 567/76, poiché a norma dell'art. 2 del summenzionato regolamento del Consiglio n. 1281/76, nel contesto della seconda serie di operazioni di distillazione, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto può essere effettuato dall'ente d'intervento in una sola volta, dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

28 Il governo italiano ha riconosciuto che, in un certo numero di casi, il suo ente d'intervento ha versato l'aiuto in un solo importo e non in due soluzioni come disposto dall'art. 2 del regolamento n. 567/76. Tuttavia, è stato fatto ricorso a tale prassi solamente in casi limitati e per ragioni di opportunità, e cioè allorché non era possibile versare l'acconto entro i termini stabiliti e ricorrevano le condizioni per il pagamento in un'unica soluzione dell'intero aiuto. Di conseguenza, il governo italiano ne deduce, in via principale, tenuto conto della finalità dell'aiuto, che una simile condizione di forma è di poco momento e, in via subordinata, che la parte delle spese non interessata da questi argomenti della Commissione, deve comunque rimanere a carico del FEAOG.

29 La Commissione sostiene invece che questa prassi è stata in realtà generalizzata e che il mancato pagamento di anticipi ai produttori ha costituito un grave elemento di non conformità nell'esecuzione delle operazioni di distillazione, tenuto conto in particolare dell'effetto dissuasivo che essa ha potuto avere, effetto dissuasivo che è stato inoltre aggravato dai ritardi nei pagamenti.

30 Tuttavia la Commissione ha ammesso, in occasione dell'udienza, che questo motivo accessorio non era di natura tale da comportare il rifiuto dell'imputazione al FEAOG di tutti gli aiuti alla distillazione versati in esecuzione del regolamento n. 567/76, bensì solamente delle spese per aiuti relativi ai contratti per i quali l'aiuto è stato versato in un'unica soluzione.

31 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 7 febbraio 1979 (causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245), l'art. 8 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), permette alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato. La Corte ha d'altro canto rilevato anche la necessità di un'interpretazione restrittiva delle condizioni per il riconoscimento delle spese a carico del FEAOG, perché la gestione della politica agricola comune, in condizioni di parità di trattamento fra gli operatori economici degli Stati membri, si oppone a che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano o sfavoriscano, interpretando estensi-

vamente una certa norma, gli operatori di questo Stato nei confronti di quelli degli altri Stati membri.

32 Orbene, l'art. 2 del regolamento n. 567/76 imponeva agli Stati membri di procedere al versamento degli aiuti non in forma di importo unico, bensì, in primo luogo, mediante un anticipo immediato destinato ad agevolare la decisione dei produttori desiderosi di far distillare il vino, e, in secondo luogo mediante un saldo preceduto dalla verifica che l'intero quantitativo di vino previsto dal contratto fosse stato effettivamente distillato.

33 La Commissione sostiene quindi giustamente che l'importo corrispondente agli aiuti relativi ai contratti che sono stati liquidati in una sola soluzione e non con i due versamenti di cui al regolamento n. 567/76, non va imputato al FEAOG e resta a carico dello Stato membro interessato. Invece, il governo italiano è legittimato a chiedere che l'importo degli aiuti relativi ai contratti liquidati in modo conforme ai regolamenti nn. 567/76 e 1281/76 sia imputato al FEAOG. Ne consegue che le parti dovranno procedere ad una verifica contabile bilaterale onde determinare, su questa base, quali siano effettivamente le somme da imputare al FEAOG.

Sulla mancata imputazione al FEAOG delle spese relative al finanziamento dei cereali trasferiti

34 Per far fronte alle particolari difficoltà di approvvigionamento di frumento tenero constatate in Italia nel corso del 1977, il Consiglio, con regolamento 11 ottobre 1977, n. 2255 (GU L 261, pag. 4), decideva che l'ente d'intervento tedesco mettesse a disposizione dell'AIMA 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, da prendersi in consegna da parte di quest'ultimo ente non oltre il 31 dicembre 1977.

35 Secondo le particolari modalità disposte per questa operazione di trasferimento dal regolamento n. 2255/77, in deroga alle norme generali di cui al regolamento n. 787/69, alla chiusura dell'esercizio 1977 l'AIMA doveva rimborsare al FEAOG, con esborso effettivo, il prezzo d'acquisto del frumento trasferito. Solamente a partire da questa data, e cioè dal 1° gennaio 1978, questo ente d'intervento aveva diritto al rimborso, da parte del FEAOG, delle relative spese di finanziamento,

cioè delle spese corrispondenti agli interessi a carico dell'ente d'intervento e relativi agli importi da esso anticipati per tale acquisto.

36 Inoltre, una dichiarazione a verbale in sede di Consiglio aveva autorizzato l'AIMA ad anticipare le operazioni di chiusura dell'esercizio al 1° dicembre 1977, a condizione che il controvalore del frumento venisse effettivamente pagato al FEAOG a tale data. In questa ipotesi, il diritto dell'AIMA al rimborso, da parte del FEAOG, delle spese di finanziamento era così subordinato all'effettivo pagamento del prodotto il 1° dicembre 1977.

37 Mentre il governo italiano sostiene di aver effettuato tale pagamento il 1° dicembre 1977 e di aver quindi diritto al rimborso delle spese di finanziamento sostenute a partire da questa data, la Commissione sostiene invece, corroborando le sue affermazioni con la produzione di stati di tesoreria, che l'AIMA non si è valsa della facoltà di anticipare il pagamento al 1° dicembre 1977 e che a questa data non è stato effettuato alcun pagamento. Pertanto, la Repubblica italiana non poteva reclamare per il mese di dicembre 1977 spese di finanziamento non effettuate e che l'AIMA, in realtà, aveva sostenuto solo dall'inizio dell'esercizio 1978.

38 Invitata dalla Corte a produrre, prima dell'udienza, il documento comprovante il pagamento effettivo, ossia accompagnato da un esborso al 1° dicembre 1977, dell'importo del frumento trasferito, la Repubblica italiana non è stata in grado di presentare un documento del genere. Essa ha sostenuto invece che non è possibile fornire tale prova documentale in quanto la gestione dei fondi comunitari si effettua attraverso una semplice partita di giro, mediante un conto che riporta contemporaneamente gli addebiti e gli accrediti.

39 Quest'argomento non può essere accolto. Come la Commissione ha affermato durante l'udienza, senza essere contraddetta, questa istituzione tiene la contabilità di tutte le operazioni comunicatele dagli enti d'intervento, e non esiste nessuna traccia sui suoi libri contabili di un pagamento effettivo da parte dell'AIMA, durante l'esercizio 1977, del frumento trasferito.

40 Stando così le cose, la Corte può soltanto constatare che la Repubblica italiana non ha fornito la prova di aver anticipato al 1° dicembre 1977 il pagamento del frumento trasferito. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente rifiutato di

imputare al FEAOG le spese di finanziamento che sarebbero state sostenute a partire dal 1° dicembre 1977. Pertanto, il ricorso va respinto su questo capo.

41 Dall'insieme di quanto precede risulta che la decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48, va annullata nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEAOG il pagamento degli aiuti alla distillazione dei vini da pasto versati ai produttori italiani in forza di contratti di distillazione integralmente eseguiti e liquidati conformemente al disposto dell'art. 2 del regolamento n. 567/76, quindi dell'art. 2 del regolamento n. 1281/76, successivamente in vigore. Il ricorso va invece respinto sugli altri capi della domanda.

Sulle spese

42 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese.

43 Poiché ciascuna delle parti è rimasta soccombente su più argomenti, va disposta la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48, è annullata nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEAOG il pagamento degli aiuti alla distillazione dei vini da pasto versati ai produttori italiani per contratti di distillazione integralmente eseguiti e liquidati conformemente al disposto dell'art. 2 del regolamento n. 567/76 e dell'art. 2 del regolamento n. 1281/76, successivamente in vigore.**

2) **Sugli altri capi della domanda, il ricorso è respinto.**

3) **Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.**

Mackenzie Stuart Bosco Kakouris

Koopmans Everling Galmot Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 febbraio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart